

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5100 del 19/12/2016
Oggetto	determina di rinnovo concessione Alexander
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5248 del 19/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Rinnovo della concessione di acque minerali e termali denominata ALEXANDER, sita nel territorio del Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 32/1988.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 2 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, quelle relative alla materia acque minerali e termali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di acque minerali e termali;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 77/2016;

RICHIAMATA la normativa in materia di acque minerali e termali:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale" che disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm. che disciplina:
 - l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
 - la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
 - gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
 - la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali;
- la Legge Regionale n. 3/99, artt. 147 e 151 con cui si provvedeva, in attuazione della L. 59/97 e del D.Lgs. n. 112/98, a trasferire alle Province le funzioni, i compiti e le attività amministrative relative alle acque minerali e termali di cui al Titolo II della L.R. 17 agosto 1988, n. 32;
- il D.Lgs. 176/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali";

- la Legge Regionale n. 13/2015 agli artt. 14 e 16, in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 68, in base ai quali le competenze in materia di acque minerali, termali e di sorgente ex L.R. 32/88 e s.m.i., sono attribuite all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dal 01/01/16;

CONSIDERATO:

- che la Concessione di acqua minerale e termale ALEXANDER, avente superficie pari a 5.612 m², tutta entro il Comune di Bologna, è stata rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 313 del 24/01/1996 per la sola captazione "Alexander" (riconoscimento delle proprietà terapeutiche con Decreti Ministero Salute n. 2929 del 21/11/1995 e n. 2952 del 31/05/1996) e modificata per l'introduzione della captazione "San Luca" (Decreto Ministero Salute n. 3143 del 15/04/1999) con determinazione regionale n. 5146 del 22/06/1999, poi rinnovata dalla Provincia di Bologna con determinazione dirigenziale n. 37 del 15/12/2006 ed ampliata come superficie concessoria per l'introduzione della captazione "Alexander 2" (Decreto Ministero Salute n. 3971 del 21/07/2010) con determinazione dirigenziale n. 2188 del 7/09/2011, ha scadenza il 23/01/2016;

- che il titolare della concessione Felsinee S.p.A., con sede in Bologna, Via Innerio, 10, C.F. 02203870379, ha presentato istanza di rinnovo della stessa, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG n. 134397 del 20/11/2015;

- che la domanda di rinnovo risulta corredata dai seguenti elaborati tecnici:

All.1 Relazione Tecnica con Progetto di Coltivazione

All.2 Inquadramento su cartografia I.G.M.

All.3 Piano topografico su C.T.R.

All.4 Piano delimitazione Concessione su catastale

All.5 Studio idrogeologico di dettaglio

All.6 Verbal di prelievo

All.7 Certificati di analisi

All.8 Relazioni sulle ricerche farmacologiche

All.9 Elaborato opere di presa

All.10 Protezione igienica delle fonti

All.11 Stabilimenti Termali

All.12 Studio di impatto ambientale

All.13 Relazione tecnico-finanziaria e programma dei lavori

All.14 Attestazioni requisiti tecnici ed economici

All.15 Impegno esercizio diretto dell'attività

All.16 Certificato Iscrizione Camera di Commercio

All.17 Decreti del Ministero della Salute

In riferimento ai citati elaborati, si pone in particolare risalto quanto segue:

- nell'*All.1 Relazione Tecnica con Progetto di Coltivazione*, viene proposta la prosecuzione delle attività termali e crenoterapiche attuate finora, non prevedendo modifiche, trasformazioni e/o cambiamenti rispetto alle attività di coltivazione finora condotte e autorizzate;

- nell'*All.3 Piano topografico su C.T.R.*, sono riportate le delimitazioni dei due poligoni di cui si compone la concessione e sono ubicati i rispettivi pozzi di captazione delle acque;

- nell'*All.4 Piano delimitazione Concessione su catastale*, sono riportati i due poligoni di cui si compone la concessione sui fogli catastali 178 e 100, coinvolgendo particelle di proprietà della stessa Società Felsinee S.p.A.;

- nell'*All.5 Studio idrogeologico di dettaglio*, viene analiticamente descritta la geologia e l'idrogeologia dell'area e le caratteristiche delle captazioni e, in particolare, nel capitolo "5. Aree di salvaguardia idrogeologica" vengono inoltre descritte le motivazioni per cui è possibile assolvere alla protezione della risorsa idrica anche con una limitata estensione dell'area di concessione rispetto all'intero bacino imbrifero ed idrogeologico di alimentazione della risorsa, poiché di fatto risulta protetta in virtù della profondità e della tipolo-

gia degli acquiferi, confinati o semi-confinati, oggetto di prelievo (vedi stratigrafie delle opere di presa riportate nell'All.9 Elaborato opere di presa);

- nell'All.10 *Protezione igienica delle fonti* vengono descritte e rappresentate le condizioni al contorno di intensa urbanizzazione che fanno sì che l'area in concessione possa assolvere unicamente alla tutela assoluta delle rispettive captazioni, rimandando la tutela delle risorse minerali a quella prevista ai punti 5.2 e 5.3 del PTCP per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura, rientrando il poligono ABCDE nelle zone di protezione di tipo B ed il poligono FGHI nelle zone di protezione di tipo D;

- che la Città metropolitana di Bologna, con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente IP n. 6267/2015, ha dato avvio al rinnovo della suddetta concessione ai sensi dell'art. 8 commi 5 e 6 della L.R. 32/88, attraverso procedure rispettose dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento previsti dal D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

- che nello stesso atto dirigenziale sopra richiamato veniva prorogata la concessione Alexander in capo all'attuale concessionario Felsinee S.p.a., nelle more del completamento della procedura comparativa di cui all'avviso stesso e sino al rilascio della nuova concessione e/o del rinnovo della stessa;

- che la L.R. 13 del 28/07/2015 di riordino del sistema di governo regionale e locale, agli artt. 14 e 16, trasferisce l'esercizio delle funzioni in materia di acque minerali e termali all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - Arpae, dal 01/01/2016. Pertanto si è previsto, nell'Avviso pubblico, che l'Autorità ricevente le proposte dal 01/01/2016 fosse Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni, sita in Via San Felice 25, Bologna;

DATO ATTO CHE

- l'avviso pubblico specificava che "la manifestazione di interesse non impegna in alcun modo l'Amministrazione competente, che solo a fronte di proposte ammissibili, avvierà un'apposita procedura comparativa tra la proposta dell'attuale concessionario e quella dei partecipanti all'avviso, sulla base dei criteri di cui al punto 5 dello stesso ed in presenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4.";

- con atto del Dirigente di Arpae - SAC di Bologna DET-AMB-2016-1759 del 09/06/2016 si è concluso l'avviso pubblico disponendo di procedere al rinnovo in considerazione dell'assenza di ulteriori manifestazioni di interesse oltre a quella del concessionario uscente;

- Arpae ha provveduto alla pubblicizzazione della istanza di rinnovo in oggetto mediante il suddetto avviso pubblico;

PONE IN RILIEVO CHE:

- il Comune di Bologna, in esito della richiesta avanzata da Arpae - SAC di Bologna con lettera PGB0 2016/12922 del 12/07/2016, non ha inviato rilievi per quanto di competenza nel merito dell'istanza di rinnovo della concessione in oggetto;

- la Città metropolitana di Bologna, in esito della richiesta avanzata da Arpae - SAC di Bologna con lettera PGB0 2016/12922 del 12/07/2016, non ha inviato rilievi per quanto di competenza nel merito dell'istanza di rinnovo della concessione in oggetto;

- la documentazione allegata all'istanza di rinnovo della Felsinee S.p.A. è completa ed adeguata per procedere al rinnovo ex art. 8, comma 5, della L.R. 32/88;

- non risulta necessario procedere alle verifiche di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ai fini del rilascio del presente atto, poiché la concessione di cui è richiesto il rinnovo è già stata sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il cui esito, espresso con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1397 del 03/10/2011, ha definito tale attività nel complesso ambientalmente compatibile, con le prescrizioni di seguito riportate:

1. la società titolare, pena la revoca del decreto ministeriale di riconoscimento delle proprietà terapeutiche per l'acqua minerale "Alexander 2" dovrà far pervenire al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al termine dei primi due anni di attività, una sperimentazione clinica controllata, eseguita secondo protocolli specifici, atta a verificare l'efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte; la predetta sperimentazione clinica sarà sottoposta alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità che dovrà verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento. Conseguentemente tale condizione verrà riportata anche nell'atto di ampliamento della concessione "Alexander";

2. la concessione viene rilasciata per le aree individuate nella proposta fornita dalla Società proponente Felsinee SpA con integrazioni volontarie di data 18 aprile 2011; la perimetrazione in questione prevede la delimitazione di una nuova area di concessione attorno al pozzo Alexander 2 separata dalla preesistente area di concessione presso lo stabilimento delle Terme Felsinee di Via Giuseppe di Vagno 7; si escludono futuri ampliamenti e ricongiungimenti delle aree oggetto di concessione, in quanto incompatibili con il contesto urbano di localizzazione del giacimento;

3. al fine di garantire un'adeguata tutela qualitativa della risorsa idrica prelevata nei confronti delle attività antropiche di superficie, dovrà essere attuato un prelievo bimestrale sul pozzo Alexander, indirizzato al riconoscimento delle concentrazioni dei nitrati, composti organoalogenati in qualità del Tricloroetilene e Tetracloroetilene e metalli pesanti quali Cr, Ni, Cd e Pb; tutte le eventuali comunicazioni di anomalie nella analisi dovranno essere trasmesse a cura del concessionario all'autorità competente al rilascio della concessione, ad Arpa Direzione Tecnica e alla Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico Sismico e dei Suoli;

4. i prelievi attuati dai pozzi Alexander e Alexander 2 non dovranno superare complessivamente la portata di 6 l/s, con una portata massima di 4 l/s per il pozzo Alexander, presso le Terme Felsinee, e di 2 l/s per il pozzo Alexander 2, presso il Pluricenter, così come indicato nel progetto presentato; per il pozzo San Luca rimane inalterata la portata massima di 3 l/s;

5. al fine del controllo dei quantitativi emunti ed ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrotermale, sia il nuovo pozzo Alexander 2 che i pozzi già oggetto di concessione (Alexander e San Luca) dovranno essere dotati di strumenti di misurazione delle portate e dei livelli idrici con lettura in continuo (oraria);

6. i dati di portata e quelli piezometrici così raccolti dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale alla Provincia di Bologna – Unità Operativa Attività Estrattive, ad ARPA Direzione Tecnica ed a Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

PONE IN RILIEVO ALTRESÌ CHE:

- la Ditta concessionaria ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti ai sensi delle determinazioni dirigenziali n. 37 del 15/12/2006 e n. 2188 del 7/09/2011 della Provincia di Bologna, atti con i quali sono stati disposti rispettivamente il precedente rinnovo della concessione ed il successivo ampliamento, ed ha esercitato la concessione stessa nel rispetto delle disposizioni complessivamente contenute sia nella L.R. n. 32/1988 e s.m.i., sia nella vigente normativa di settore;

- il progetto di coltivazione proposto dal richiedente in allegato all'istanza di rinnovo della concessione, prevede la prosecuzione delle attività per lo sfruttamento delle acque termali, in continuità e completamento del programma lavori precedentemente approvato ed inerente alle attuali opere di presa; pertanto, per effetto delle indicazioni procedurali fornite dal Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna, con nota prot. PG 2009/256025 del 11/11/2009, non risulta necessario effettuare

una nuova procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 9/1999 come integrata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. cui subordinare il rilascio del presente atto di rinnovo;

- il Verbale di delimitazione della poligonale ABCDE, per una superficie complessiva di 3.825 m², effettuato dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Provinciale Difesa del Suolo e delle Risorse Idriche e Forestali di Bologna del 03/08/1995 ed il Verbale di delimitazione della poligonale FGHI, per una superficie complessiva di 1.787 m², effettuato dalla Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Paesistica del 14/07/2011, sono stati verificati con sopralluogo del 10/10/2016, agli atti con PGBO 2016/20974, dal personale Arpae – SAC Bologna e rappresentano ancora fedelmente l'apposizione dei termini della concessione;

- la Società Felsinee Spa possiede i necessari requisiti tecnici ed economici per proseguire l'attività intrapresa, volta alla più ampia valorizzazione della concessione;

- sussistono i presupposti per il rilascio dell'atto di ulteriore rinnovo della concessione "Alexander" per la durata di venti anni;

- siano stati esperiti i necessari adempimenti in materia delle vigenti disposizioni antimafia, ponendo in risalto che la Prefettura di Bologna, con nota acquisita agli atti PGBO 2016/17991 del 27/09/2016, ha comunicato che a carico dei soggetti referenti della Società Felsinee Spa non sussistono attualmente cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

SI INFORMA CHE

- Il responsabile del procedimento è l'ing. Paola Cavazzi;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è Arpae SAC di Bologna, con sede in Bologna, Via San Felice 25, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, dott. Valerio Marroni;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, dott. Valerio Marroni il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

di **accogliere**, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 32/1988, la richiesta di rinnovo della concessione di acque minerali e termali denominata ALEXANDER, sita nel territorio del Comune di Bologna e delimitata dalle due poligonali chiuse e non contigue, aventi vertici rispettivamente A-B-C-D-E (entro cui insistono le captazioni "Alexander" e "San Luca") e F-G-H-I (entro cui insiste la captazione "Alexander 2"), per una superficie complessiva di 5.612 m², avanzata dalla società Felsinee S.p.A., con sede in Bologna, Via Irnerio, 10, C.F. 02203870379, escludendo sin d'ora futuri ampliamenti e ricongiungimenti delle aree oggetto di concessione, incompatibili con il contesto urbano di localizzazione del giacimento e con i quantitativi massimi di emungimento dell'acqua minerale previsti dalla concessione stessa;

di **stabilire** che la validità del presente provvedimento ha una durata di venti anni a decorrere dal 23/01/2016, rimanendo subordinata alla validità dei formali riconoscimenti delle proprietà terapeutiche delle acque minerali naturali da parte del Ministero della salute: "Alexander" con Decreti Ministero Salute n. 2929 del 21/11/1995 e n. 2952 del 31/05/1996, "San Luca" con Decreto Ministero Salute n. 3143 del 15/04/1999, "Alexander 2" con Decreto Ministero Salute n. 3971 del 21/07/2010;

di **dare atto** che il progetto di coltivazione della concessione di acqua minerale termale consta attualmente delle seguenti captazioni:

- pozzo "**Alexander**", anno di costruzione 1994, colonna in PVC DN 300 mm, profondità 108 m da p.c., due orizzonti filtranti: da -84 a -90 m dal p.c. e da -98 a -104 dal p.c.. All'interno del pozzo è posizionata una pompa per un prelievo massimo di 4 l/s. La captazione è attrezzata con sistema di registrazione automatico ed insiste interamente entro l'area privata individuata come Foglio 178 e particella 31 del Catasto Terreni del Comune di Bologna;
- pozzo "**San Luca**", anno di costruzione 1997, colonna in PVC DN 150 mm, profondità 244 m dal p.c. con risalita spontanea delle acque a +2 m dal p.c. ed un filtro da - 225 a -244 m dal p.c.. La captazione è attrezzata con lo stesso sistema di registrazione automatico della captazione "Alexander" per una prelievo massimo di 3 l/s ed insiste interamente entro l'area privata individuata come Foglio 178 particella 31 del Catasto Terreni del Comune di Bologna;
- pozzo "**Alexander 2**", anno di costruzione 2007, colonna in PVC DN 195 mm, profondità di 235 m dal p.c., provvisto di filtro da -229 a -231 m dal p.c. Il vano tecnico è ubicato interamente entro un'area privata individuata come Foglio 100 particella 97 del Catasto Terreni del Comune di Bologna ed è in posizione interrata nel parcheggio del centro "Pluricenter" di Via Agucchi. Il vano è dotato di quadro elettrico per l'alimentazione della pompa posta all'interno del pozzo con una portata massima di prelievo di 2 l/sec;

di **subordinare** la Società titolare della concessione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- esercitare direttamente ed in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 15 della L.R. 32/88, pena la decadenza della concessione;
- attenersi scrupolosamente al progetto di coltivazione, che si intende contestualmente approvato ed a quanto espressamente previsto dalla concessione, nonché dalla L.R. 32/88 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia;
- esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e mantenere il corretto funzionamento degli adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta;
- rispettare le prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla VIA anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento, che ha fissato i quantitativi massimi di emungimento dell'acqua minerale complessivi pari a 6 l/s, con portata massima di 4 l/s per il pozzo "Alexander" presso le Terme Felsinee e di 2 l/s per il pozzo "Alexander 2" presso Pluricenter, mentre per il pozzo "San Luca" la portata massima è di 3 l/s;
- provvedere alla somministrazione delle acque nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti la materia, a conformare i relativi contratti allo schema-tipo di contratto di somministrazione di acque minerali e termali di cui all'art 9 della L.R. 32/1988, adottato da Arpae con Delibera del Direttore Generale n. 70/2016, e a praticare in tutti i contratti prezzi uniformi. Nello schema-tipo sono, tra l'altro, stabiliti i criteri di calcolo del prezzo massimo di cessione dell'acqua secondo quanto previsto dal citato art. 9;
- inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad Arpae SAC di Bologna:
 - il rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - il programma dei lavori aggiornato per l'anno successivo, attestando annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro;
- trasmettere alla stessa Arpae SAC di Bologna il Documento di Sicurezza e Salute previsto dal D.Lgs. 624/96 apportando costantemente i necessari aggiornamenti periodici ed attestando annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro;
- rispettare, nell'esercizio delle attività pertinenti alla concessione, il complesso della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene, e garantire il buon governo delle zone di protezione igienica delle captazioni;
- mantenere in perfetta efficienza i misuratori e registratori automatici della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua estratta e a trasmettere mensilmente, al medesimo Ente, i dati rilevati e registrati nel mese precedente;

- fornire al personale Arpae SAC di Bologna tutti i mezzi necessari per visitare le attività e comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite da Arpae SAC di Bologna per il controllo ed il regolare sfruttamento della risorsa mineraria, nonché dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- osservare le disposizioni previste dal R.D. 1443/1927, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 31 e 10, in riferimento ai possessori dei fondi ricompresi nell'area della concessione;
- corrispondere ad Arpae il diritto proporzionale annuo anticipato previsto come importo minimo nella determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia-Romagna n° 16760 del 27/10/2016 "Aggiornamento della misura dei diritti proporzionali annui anticipati dovuti per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali e termali ubicate in territorio della regione Emilia-Romagna – Triennio 2017-2018-2019", rettificata con determina n° 19334 del 1/12/2016;
- versare la garanzia fideiussoria intestata ad Arpae – SAC di Bologna, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione per l'intero arco temporale di validità della concessione, quantificata in 60.000,00 euro sulla base del Programma Lavori triennale presentato in allegato all'istanza di rinnovo;
- adeguare, quando necessario per modifiche intervenute, sulla base dell'aggiornamento del Programma Lavori triennale, la garanzia fideiussoria sopra richiamata;
- far pervenire ad Arpae SAC di Bologna copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso l'Agenzia Provinciale del Territorio – Ufficio Conservatoria, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della presente determinazione;

di **comunicare** che il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalle Leggi vigenti. Sono fatti salvi, altresì, tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare della concessione è tenuto ad osservare nei confronti di altri Enti tutori di eventuali vincoli esistenti nell'area;

di **inviare** il presente atto alla Società Felsinee Spa, al Comune di Bologna, alla Città metropolitana di Bologna, all'Ausl – di Bologna, ad Arpae Direzione Tecnica, alla Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica;

di **rammentare** che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 19/12/2016

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI BOLOGNA
dott. Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.